MODIFICHE DELLA COMPOSIZIONE GRAFICA DELLE SCHEDE E DELLE MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 3

Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali

Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese comunque connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Versione in vigore dal 9 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalita' di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-della-composizione-grafica-delle-schede-e-delle-modalita-di/art-3-spese-per-l-organizzazione-delle-consultazioni-elettorali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it